



**CAMERA
DEI
DEPUTATI**

**I COMMISSIONE
AFFARI COSTITUZIONALI
E
VIII COMMISSIONE
AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI**

EMENDAMENTI UDIR

AC 3146

“Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (AC 3146)

Misure previste nelle proposte di emendamento:

- **Semplificazione potere inibitorio e d’interdizione e impegni economici**
- **Semplificazione individuazione del datore di lavoro, potere inibitorio e d’interdizione, obblighi del proprietario dell’immobile e del dirigente scolastico, impegni economici, lavori in appalto, sanzioni per il proprietario dell’immobile scolastico e per il dirigente scolastico.**
- **Misure urgenti in materia di responsabilità sulla sicurezza dei dirigenti delle Istituzioni scolastiche**
- **Dimensionamento scolastico: conferma a regime della norma in Legge di Bilancio sulle iscrizioni con 300/500 alunni**

UDIR Associazione nazionale dei dirigenti scolastici, delle professionalità dell'area dell'istruzione e della ricerca

Mail: segreteria@udir.it - Mobile: [3317713481](tel:3317713481)

TITOLO IV

ARTICOLO 55

(MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE)

1.

All'articolo 55 aggiungere il seguente comma:

1. *Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al Proprietario dell'immobile nonché al Prefetto. Il Proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosieguo in sicurezza delle attività didattiche.*

2. *Ogni Dirigente Scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'Istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P. cui poter stornare qualunque tipologia di risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e Finanza mediante specifico capitolo di spesa oltre a quelle previste dall'articolo 39 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129.*

MOTIVAZIONE [Semplificazione delle norme sul potere inibitorio e sulle spese straordinarie per la sicurezza degli edifici scolastici]: la norma intende semplificare le procedure atte a inibire o interdire per la sicurezza degli alunni e dei lavoratori parti o interi edifici scolastici non a norma e autorizza il dirigente scolastico a creare un apposito capitolo di spesa e a utilizzare tutte le risorse a disposizione del fondo d'istituto per interventi urgenti alla luce di quanto parzialmente disposto dal nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

2.

All'articolo 55 aggiungere il seguente comma:

“Al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto il TITOLO XIII-bis (Disposizioni in materia di Istituzioni scolastiche ed educative), coi seguenti articoli:

Art. 303-bis

(Individuazione del datore di lavoro)

Limitatamente alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici nelle Istituzioni scolastiche ed educative è individuato quale Datore di Lavoro il Proprietario dell'immobile, in quanto unico responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del presente Decreto nonché dell'art. 3, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 303-ter

(Potere inibitorio e d'interdizione)

1. *Nell'ipotesi di pericolo grave, immediato e imprevedibile, il Dirigente Scolastico ha la facoltà di inibire porzioni di spazi didattici o l'intera Istituzione scolastica ed educativa, senza essere sanzionato per il reato d'interdizione di pubblico servizio e senza la necessità di recuperare le giornate lavorative didatticamente perse per il raggiungimento della soglia dei duecento giorni di lezione, dando comunicazione al Proprietario dell'immobile nonché al Prefetto.*
2. *Il Proprietario dell'immobile, ricevuta la notifica dell'inibizione parziale o dell'interdizione dell'intera Istituzione scolastica, è obbligato ad intervenire repentinamente mediante relazione tecnica, al fine di trovare una soluzione alternativa utile al prosiegua in sicurezza delle attività didattiche.*

Art. 303-quater

(Obblighi del proprietario dell'immobile)

1. *Prima dell'inizio delle attività didattiche di ogni anno scolastico, il Proprietario dell'immobile mediante l'Ufficio tecnico preposto è obbligato ad eseguire sopralluoghi all'interno ed all'esterno di ogni plesso scolastico per verificare le condizioni di fruibilità ed agibilità dei locali ad uso scolastico, certificando il regolare avvio delle attività didattiche nel rispetto delle norme di cui al presente decreto.*
2. *Nell'ipotesi di riscontro di criticità sulla sicurezza della struttura scolastica tali da non consentire un regolare avvio delle attività didattiche, è costituita dal Prefetto una Commissione provinciale composta da un funzionario dell'Ufficio tecnico, del Genio civile provinciale, dei Vigili del fuoco, dell'ASP - sezione Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di Lavoro, dell'Ispettorato provinciale del Lavoro, dell'Ufficio Ispettivo Tecnico dell'Ambito territoriale.*
3. *Il Proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 per tutti i plessi di pertinenza.*
4. *Il Proprietario dell'immobile è obbligato alla redazione e all'aggiornamento periodico del Piano di Evacuazione di ogni singolo plesso scolastico.*
- 5 *I predetti adempimenti devono essere trasmessi al Dirigente Scolastico*

Art. 303-quinquies

(Obblighi del dirigente scolastico)

1. *Il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di comunicare i provvedimenti inibitori e interdettivi, di propria competenza, al Proprietario dell'immobile e al Prefetto.*
2. *Il Dirigente Scolastico ha altresì l'obbligo di individuare un Servizio di prevenzione e protezione idoneo per ogni istituzione rappresentata, nominando tra il proprio personale un numero di addetti e preposti tali da esser sempre presenti in ogni momento di attività didattica lavorativa, quali: un R.S.P.P. in possesso dei titoli formativi; un A.S.P.P. interno per ogni plesso; una squadra di addetti antincendio ed una di addetti al primo soccorso entrambe non inferiori a tre per plesso. Se tra il personale interno non si rinviene la professionalità del R.S.P.P., lo stesso può essere designato all'esterno in via preliminare attraverso reti di scopo come previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 275/99, e come riportato all'art. 1, commi 70-72 e 74 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Lo stesso consulente esterno può svolgere attività formative obbligatorie per le istituzioni scolastiche ed educative costituenti la Rete di scopo ai sensi dell'art. 37 del presente Decreto.*
4. *Il Dirigente Scolastico è esonerato dalla valutazione dei rischi di natura strutturale ed impiantistica, fermo restando gli obblighi di cui all'art. 18, comma 3-ter del presente decreto, relativamente alle comunicazioni per la vigilanza e sorveglianza durante le attività didattiche.*



Art. 303-sexies
(Impegni economici)

1. Ogni Dirigente Scolastico è autorizzato a creare nel bilancio annuale d'Istituto un capitolo di spesa destinato alla sicurezza, al fine di far fronte agli obblighi per la costituzione del R.S.P.P. e del S.P.P
2. Il Dirigente Scolastico è autorizzato ad attingere da qualunque tipologia di trasferimenti economici nonché dalle risorse assegnate annualmente alle Istituzioni scolastiche ed educative dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e Finanza mediante specifico capitolo di spesa.
3. Ai lavoratori individuati a far parte del S.P.P. d'Istituto è garantito un emolumento accessorio da definire nella specifica Contrattazione d'Istituto e può essere corrisposto il bonus di premialità di cui alla legge 107/15.
4. All'RSPP deve essere corrisposta un'indennità congrua al profilo professionale ed alle mansioni svolte, tenendo conto della fascia d'Istituto e del numero di plessi.

Art. 303-septies
(Lavori in appalto)

1. Per i lavori assegnati in appalto dal Proprietario dell'immobile è richiesta la nomina di un C.S.E. (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione)
2. Il professionista individuato ha l'obbligo di non far eseguire nessuna lavorazione se non preventivamente redatti e sottoscritti i relativi Piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione o documenti di valutazione dei rischi interferenziali.

Art. 303 octies
(Sanzioni per il proprietario dell'immobile scolastico)

1. Il Proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 5.000 € a 15.000 € per non aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 303 quater del presente Decreto.
2. Il Proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a sei mesi di reclusione o ammenda da 7.500 € a 15.000 € per non avere adempiuto agli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 303 ter del presente decreto.
3. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'ammenda da 2.500,00 € a 5.000,00 € per il mancato disposto di cui all'art. 303 septies del presente decreto.
4. Il proprietario dell'immobile è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi di reclusione o con l'ammenda da 2.500,00 € a 7.500,00 € per il mancato disposto di cui all'art. 303 septies del presente Decreto.

Art. 303-novies
(Sanzioni per il dirigente scolastico)

1. Il Dirigente Scolastico è sanzionato con una multa esclusivamente di natura amministrativa pari ad € 5.000,00 per la violazione dei commi 1 e 3 dell'art. 303 quinquies del presente decreto.
2. Il Dirigente Scolastico è altresì sanzionato amministrativamente con la somma di € 2.500,00 per la violazione di quanto sancito ai commi 3 e 4 dall'art. 303 sexies del presente decreto.

MOTIVAZIONE [Semplificazione delle norme sulla responsabilità sulla sicurezza degli edifici scolastici]: alla luce delle numerose criticità emerse sul tema della sicurezza a scuola, la norma disciplina semplificando gli spazi di intervento, le sanzioni e le responsabilità in capo ai proprietari degli immobili e ai dirigenti scolastici in maniera da attivare con tempestività tutte le misure idonee alla prevenzione, alla manutenzione e alla sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

3.

All'articolo 55 aggiungere il seguente comma:

“Per la semplificazione della ripresa di tutte le attività scolastiche in presenza nel rispetto di tutte le norme e i protocolli sulla sicurezza nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato applicato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da Covid 19.”

MOTIVAZIONE: la norma intende porre chiarezza sulle responsabilità dirigenziale in termini di sicurezza delle istituzioni scolastiche, in un momento in cui anche nelle cosiddette zone rosse si prescrive la riapertura dell'attività didattica in presenza per tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

4.

All'articolo 55 aggiungere il seguente comma:

“Per tutti gli eventi successi in seno alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado durante l'emergenza epidemiologica Covid-19, il Dirigente scolastico quando ha ottemperato a tutte le prescrizioni previste dalle linee guida “Piano scuola 2020/2021” e successive modifiche e integrazioni non è punibile penalmente, in virtù dell'articolo 51 del C.P.”

MOTIVAZIONE: la norma si pone l'obiettivo di ascrivere la responsabilità penale e civile del datore di lavoro nell'infortunio da contagio Covid 19 di un dipendente e, nel caso delle istituzioni scolastiche degli alunni, solo in caso di violazione degli obblighi di legge. Il dirigente scolastico, ai sensi della normativa vigente, è datore di lavoro, tuttavia lo stesso non ha poteri di spesa ed esercita le sue funzioni adempiendo ai doveri che gli vengono imposti dal Ministero dell'Istruzione nella fase di avvio e svolgimento del nuovo anno scolastico in situazione di emergenza sanitaria ancora in atto.



5.

All'articolo 55 aggiungere il seguente comma:

“Tale fondo è utilizzato anche per il finanziamento dell’attuazione delle norme previste dal comma 978 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l’anno scolastico 2021/2022 e successivi”.

MOTIVAZIONE: la norma intende mettere a regime quanto disposto dall’ultima legge di bilancio in tema di dimensionamento scolastico per garantire il recupero degli apprendimenti degli studenti attraverso un ripristino delle sedi di dirigenza precedentemente soppresse e recuperate durante l'emergenza Covid-19, con più di 500 alunni, a fronte del finanziamento previsto per il solo prossimo anno scolastico.